

LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

La votazione per il rinnovo dei Consigli regionali avviene su un'unica scheda, che reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di tutte le liste provinciali, affiancato, sulla medesima linea da una riga riservata all'espressione dell'eventuale unica preferenza²¹.

Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta e, a lato di quest'ultimo il contrassegno ovvero i contrassegni della lista regionale.

Sia il primo rettangolo relativo alle liste provinciali, che l'indicazione del candidato presidente con i relativi contrassegni, sono inseriti all'interno di un rettangolo più ampio. Nel caso in cui più liste provinciali siano collegate alla medesima lista regionale, il nome del candidato presidente (compreso il/i contrassegni) sono posti al centro del secondo rettangolo e la collocazione progressiva delle liste provinciali a lui collegate sulla scheda è decisa mediante sorteggio; così come è il risultato di un sorteggio anche la disposizione dei rettangoli più ampi all'interno della scheda.

L'elettore può esprimere il suo voto con differenti modalità:

- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, senza esprimere alcuna preferenza. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta;
- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, esprimere una preferenza per un candidato di quella lista e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale, a favore della lista regionale e del candidato Presidente e a favore del candidato della lista provinciale;
- può votare esprimendo soltanto la preferenza, senza contrassegnare alcun simbolo o lista. Il voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale prescelto, alla lista provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato Presidente della Giunta regionale collegato;
- può votare per il candidato Presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure facendo un segno sul nome dello stesso candidato. Il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il candidato presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata.
- può votare per il candidato Presidente della Giunta (e la relativa lista regionale), contrassegnandone il simbolo e, anche, per una lista provinciale non collegata, facendo un segno sul corrispondente contrassegno. E' questa la possibilità di esprimere il cosiddetto **voto disgiunto**.

²¹ L. 108/1968 art. 13

Di conseguenza:

- il voto espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta, (ovvero per la lista regionale da esso guidata);
- il voto espresso solo per il candidato Presidente della Giunta (ovvero per la lista regionale da esso guidata), non si estende ad alcuna delle liste provinciali collegate.

E' fondamentale, in ogni caso che, nel corso dello scrutinio, trovi piena applicazione il principio di cui all'articolo 64 del DPR 570/60 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), secondo il quale... **"indipendentemente da errori ortografici o simili, la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell'elettore"**.